



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE
AMMINISTRATIVA DELLE AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI CIMITERIALI**

**ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 1 DEL 21/02/2023**

OGGETTO: ESUMAZIONE ORDINARIA DAI CAMPI "INDECOMPOSTI (REINUMATI) C-1 CIMITERO MAGGIORE" E "INFANTI CIMITERO SAN BERNARDO"

IL SINDACO

Visto l'art. 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione;

Visto l'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 concernente l'operazione della cremazione;

Vista la Legge 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";

Vista la Legge Regionale 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità";

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

Visto il Regolamento Regionale – regione Lombardia - 9 novembre 2004 n. 6;

Richiamati gli artt. 33 e 34 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Commissario straordinario n. 838 del 2 aprile 1996 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26 giugno 2000;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

Atteso che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nonché il DPR 285/90, prevedono la possibilità di concedere apposite cellette ossario o cinerarie per la conservazione di ossa o ceneri, qualora i familiari non intendessero depositarle nell'ossario/cinerario comune;

Richiamato l'avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line con n. 382/2023, sul Sito Ufficiale dell'Ente e in bacheca presso i Cimiteri Cittadini, con il quale si informava la cittadinanza dell'avvio delle procedure previste per effettuare le operazioni di esumazione ordinaria dal campo di inumazione n. 1 REINUMATI nel cimitero Maggiore e INFANTI nel cimitero San Bernardo per scadenza del turno di rotazione e si comunicavano i nominativi dei defunti, invitando i familiari interessati a rivolgersi all'ufficio Servizi Cimiteriali per ogni informazione sulla programmazione delle operazioni;

Rilevato che, per motivi di igiene e di sicurezza, durante le operazioni di esumazione è necessario procedere alla chiusura al pubblico del cimitero al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni;

Preso atto che, sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti per portare a conoscenza dei familiari dei defunti il programma di esumazione;

Preso atto che per i defunti per i quali non sono rintracciabili parenti, si procederà all'esumazione ordinaria dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza, per giorni 90 (novanta) presso l'Albo Pretorio e sul Sito Internet dell'Ente e all'affissione presso i Cimiteri Cittadini;

ORDINA

- che a decorrere dal 30/05/2023 dalle ore 14.30 al 31/05/2023 alle ore 17.00, per motivi di sicurezza e di igiene pubblica, nel cimitero Maggiore sia prevista una zona di interdizione al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori per consentire le operazioni di esumazione ordinaria di n° 27 resti mortali dal campo di inumazione n. 1 REINUMATI per scadenza del turno di rotazione e garantire la riservatezza delle operazioni stesse, come da allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- che a decorrere dal 29/05/2023 dalle ore 10.00 al 30/05/2023 alle ore 13.30, per motivi di sicurezza e di igiene pubblica, nel cimitero San Bernardo sia prevista una zona di interdizione al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori per consentire le operazioni di esumazione ordinaria di n° 27 resti mortali dal campo di inumazione INFANTI per scadenza del turno di rotazione e garantire la riservatezza delle operazioni stesse, come da allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- che le operazioni di esumazione siano eseguite negli orari di cui sopra disposti con la presente ordinanza sino alla conclusione delle operazioni cimiteriali salvo diverse esigenze di servizio, anche in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti che volessero presenziare alle operazioni stesse;
- che sia prevista una zona di interdizione al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni stesse.

INFORMA CHE

- i resti mortali mineralizzati che si rinvergono in tale operazione, per i quali non è stata fatta esplicita richiesta da parte dei dolenti per l'assegnazione di una sepoltura individuale, verranno raccolti in apposita cassetta zincata, corredata di targhetta di riconoscimento e custodita in deposito provvisorio nel cimitero a titolo oneroso, per 30 giorni dalla data di esumazione, trascorso tale termine si procederà definitivamente al conferimento dei resti ossei in ossario comune;

- i resti mortali non completamente mineralizzati (indecomposti) risultanti dalle operazioni di esumazione, potranno a scelta dei congiunti:
 - a) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto; in tal caso sarà necessario recarsi presso l'ufficio Servizi Cimiteriali del Comune per richiedere l'autorizzazione alla cremazione. Sono a carico dei familiari tutte le spese inerenti e conseguenti la cremazione;
 - b) essere inumati nuovamente nell'apposito campo per un periodo non inferiore ad anni cinque (5), previo pagamento delle vigenti tariffe;
 - c) per quanto riguarda il campo reinumati, in caso di irreperibilità e di mancanza di alcuna manifestazione di volontà da parte dei familiari aventi diritto, si procederà alla cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (indecomposti) risultanti dalle operazioni di esumazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line, all'ingresso del cimitero e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet del Comune per il periodo di 90 (novanta) giorni;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa per presa visione all'Ufficiale Sanitario dell'ATS di competenza

RENDE NOTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale